



# Corriere Legislativo



## Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



## Concorsi ed Esami



## Giurisprudenza rilevante



## dal Parlamento











L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



## 05 IN EVIDENZA

11

24

-  **Adeguamento delle sanzioni in tema di sostanze stupefacenti alla disciplina comunitaria**
-  **Modifiche al regolamento della Camera dei deputati**
-  **Rilascio delle autorizzazioni per i progetti presenti nell'elenco dell'Unione Europea**
-  **Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 – Norme urgenti afferenti i procedimenti per la protezione internazionale**
-  **Contributi agli ambiti territoriali per l'assunzione degli assistenti sociali**
-  **Terzo piano annuale per la ricostruzione degli edifici pubblici per L'Aquila – sisma 2009**
-  **Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa**
-  **Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 – Norme urgenti in tema di lavoro, università, ricerca e istruzione per ottimizzare il PNRR**
-  **Assunzione a tempo indeterminato presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di n. 205 unità di Personale Docente e complessive n. 109 unità di Personale tecnico-amministrativo per l'A. A. 2024/2025**
-  **Riparto della quota del fondo per i comuni per l'inclusione dei disabili destinata ai servizi per l'autonomia degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per l'anno 2024**



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 43-44/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock





## segue in evidenza

- Valutazione dei ricercatori universitari abilitati per la chiamata a professore di seconda fascia
- Revisione della lista farmacologica, sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e pratiche mediche definibili come doping
- Risorse finanziarie per il Piano di Ripresa e Resilienza
- Raccolta delle infrazioni rilevate dalla Polizia stradale e dall'Ispettorato del lavoro

### CONCORSI ED ESAMI

#### GIURISPRUDENZA RILEVANTE

**CORTE COSTITUZIONALE (Trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori degli anni 3) - N. 99 - SENTENZA 16 aprile - 4 giugno 2024**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Maternità e infanzia - Congedi parentali - Impiegati pubblici con figli minori fino a tre anni di età - Possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42-bis, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 29, 30 e 31.

**CORTE DI CASSAZIONE - (Maltrattamento di animali)**

“[...] Costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo [...]”.

#### NOTIZIE DAL PARLAMENTO



CONFESAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confesal.it

www.confesal.it



Newsletter n. 40/2024

21  
10  
24

### ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA

Il decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 156, procede all'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. L'adeguamento normativo posto in essere con il suddetto decreto, tende, in estrema sintesi, a meglio regolare e sanzionare le fasi di importazione ed esportazione di sostanze stupefacenti per usi medici, al fine di non consentirne un uso illegale. Di seguito, una selezione delle principali innovazioni. Chiunque viola l'obbligo di registrazione delle sostanze stupefacenti legittimamente prodotte, esportate od importate, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro e, nei casi più gravi, con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro, ovvero, per violazioni più gravi, della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro. In tali casi, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a



## segue **Le norme**

un anno, la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione. Dall'attuazione del predetto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal citato decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il decreto entra in vigore il 05.11.2024. [■](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 247 DEL 21.10.2024.**

21  
10  
24

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Con Deliberazione approvata il 16 ottobre 2024, la Camera dei Deputati ha apportato alcune modifiche al proprio Regolamento, per la razionalizzazione di fasi e di tempi dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo. Si riporta di seguito una selezione delle più rilevanti. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti. Nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato, il limite di tempo per tale intervento è aumentato a venti minuti. Il termine predetto è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede

## segue **Le norme**



legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare ed in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volontà definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione, per la verifica del numero legale, il presidente dispone l'appello. Ed ancora. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionata-mente a modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione predetta. Un deputato per ciascun Gruppo può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il termine è di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Le modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025. 🗳️

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 247 DEL 21.10.2024.**



## segue le norme

22  
10  
24

### **ACCORDO TRA ITALIA E GHANA PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DIFESA DEL 28 NOVEMBRE 2019**

La legge 30 settembre 2024, n. 157, ratifica e conferisce esecuzione all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in tema di cooperazione nella difesa, sottoscritto ad Accra, il 28 novembre 2019. Fermo restando l'ordinamento giuridico di entrambi i paesi, gli impegni internazionali e, per l'Italia, gli obblighi che derivano dall'Unione Europea, secondo principi di uguaglianza, reciprocità, mutuo interesse e nel rispetto delle limitazioni dovute alla sicurezza nazionale, le Parti coopereranno nel settore della sicurezza e difesa ponendo in essere le seguenti attività. A. sviluppo e aggiornamento della politica di difesa e formulazione di procedure di cooperazione militare da parte delle rispettive Forze Armate; b. promozione di attività addestrative, di esercitazioni e di formazione del personale militare; c. istituzione di attività di cooperazione tecnica per l'organizzazione, la gestione, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e le acquisizioni, il controllo ambientale e dell'inquinamento; d. contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima; e. cooperazione nel settore dei servizi medici; f. scambio di esperienze e la conduzione di attività di addestramento congiunte per la prontezza operative delle truppe per attività di peacekeeping sotto l'egida delle Nazioni Unite e a supporto di organismi regionali; g. impulso allo scambio di personale militare a tutti i livelli per promuovere sostenere gli sport e i legami culturali tra le due Forze Armate; h. considerazione ed avvio di altre attività che, a loro parere, costituirebbero un modo per promuovere una più stretta cooperazione tra le due Forze Armate. Pertanto, le aree di cooperazione sono come segue determinate. A. visite da parte di Autorità del Ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Comandanti delle componenti militari; b. visite di navi militari e di aerei, visite reciproche di delegazioni presso attività civili e militari, ovvero presso enti e mostre; c. istituzione di contatti permanenti e di strette relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa, Forze Armate e specialità; d. scambio di relatori militari, studenti e personale militare tra l'Italia e il Ghana; e. partecipazione ad attività sportive, esercitazioni ed altre manifestazioni culturali e competizioni; f. supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi di difesa; g. eventuali altre attività di possibile interesse reciproco delle Parti. Italia e Ghana, potranno scambiarsi





inviti per la partecipazione ad incontri, seminari, conferenze, gruppi ed esercitazioni organizzate da uno dei due Paesi per le forze armate o enti dipendenti in ciascuno dei Paesi. Le suddette Parti potranno inoltre richiedere l'utilizzo delle infrastrutture ed aree addestrative nell'altro Paese sulla base di termini concordati. La legge di ratifica entra in vigore il 23.10.2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 248 DEL 22.10.2024**

22  
10  
24

### **RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PROGETTI PRESENTI NELL'ELENCO DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 3 settembre 2024, approva il Manuale relativo al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione Europea di cui al Regolamento UE n. 869/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. Il manuale e gli allegati, costituenti parte integrante del suddetto decreto, modificano e sostituiscono integralmente il «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento UE n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)», precedentemente approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015 e successivamente modificato e sostituito con decreto ministeriale 29 luglio 2016. Pertanto, con decorrenza dall'entrata in vigore del predetto decreto, risultano abrogati il decreto ministeriale 11 febbraio 2015 e il decreto ministeriale 29 luglio 2016. Il decreto entra in vigore il 23.10.2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 248 DEL 22.10.2024**



## segue le norme

22  
10  
24

### APPROVVIGIONAMENTO DI NUOVA CAPACITA' DI STOCCAGGIO ELETTRICO


Con decreto del 10 ottobre 2024, n. 346, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, approva la disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico. Si comunica, quindi, che il testo integrale del decreto succitato è disponibile dal giorno 11 ottobre 2024 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it>.

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 248 DEL 22.10.2024**

22  
10  
24

### CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AI PROGETTI VOLTI ALLA ELETTTRIFICAZIONE DEI CONSUMI PRECEDENTEMENTE NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO PER ESAURIMENTO DI RISORSE DISPONIBILI

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica diffonde un comunicato al fine di rendere noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 ottobre 2024, n. 346, è approvata la disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico. Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 11 ottobre 2024 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it>. 

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 248 DEL 22.10.2024**





23  
10  
24

### **DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2024, N. 158 – NORME URGENTI AFFERENTI I PROCEDIMENTI PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, detta disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. In via preliminare, si interviene sulla qualificazione di “paese sicuro”. Pertanto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa europea ed i riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Peraltro, si stabilisce, altresì, che l’elenco dei Paesi di origine sicuri sarà aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge e notificato alla Commissione europea. Per l’aggiornamento dell’elenco suddetto, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, in merito ad una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni predette, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la predetta relazione alle competenti commissioni parlamentari. Per le impugnative dei provvedimenti di diniego di asilo, si dispone, inoltre, che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria. Il Ministero dell’interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull’istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo. Avverso il decreto di diniego di asilo è ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d’appello, sentite le parti,



## segue **Le norme**

decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei suddetti procedimenti. Il decreto-legge entra in vigore il 24.10.2024. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 249 DEL 23.10.2024**

23  
10  
24

### **INCENTIVI PER LA NAUTICA DA DIPORTO SOSTENIBILE**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy diffonde un comunicato afferente il decreto 5 settembre 2024: “Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile”. All’occorrenza, si rende noto che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze 5 settembre 2024, sono stati disciplinati i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, in attuazione di quanto previsto all’art. 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Con ulteriore provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, saranno fissati i termini per la produzione delle istanze di agevolazione e fornite eventuali altre specificazioni per porre in essere l’intervento. A mente dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 15 ottobre 2024, nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it). [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 249 DEL 23.10.2024.**



24  
10  
24

### CONTRIBUTI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER L'ASSUNZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Il decreto 26 luglio 2024 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determina l'attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, per le annualità 2021 e 2022, sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza, con riferimento agli ambiti territoriali che hanno ricevuto importi maggiori rispetto alle risorse spettanti, rideterminati nelle allegate tabelle 1 e 2, parte integrante del suddetto decreto. Per l'anno 2023, per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali sociali entro il 28 febbraio 2024 e successive integrazioni, recanti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2023, vista la conclusione del ciclo di programmazione triennale 2021-2023, sono determinate le somme liquidabili agli ambiti territoriali secondo tabella 3, parte integrante del predetto decreto, per complessivi euro 77.954.705,92. Per l'anno 2024 sono determinate le somme prenotate secondo la tabella 4, per un totale di euro 108.338.844,36. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate descritte nella tabella 4, sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le citate somme saranno determinate per la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2025. Ove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell'annualità 2025, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà, per essere suddivise in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. Per la determinazione delle somme in sede di riparto della quota servizi del Fondo povertà 2024 si terrà conto della rideterminazione e degli importi spettanti sulla base dell'autonomo criterio di riparto del riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari al 50% nel 2022 e al 35% nel 2023, della differenza tra la somma massima attribuibile all'ambito a titolo di contributo e le risorse prenotate e non considerate liquidabili, sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità del capitolo 3550 PG 1: «Fondo



## segue le norme

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12)  
Azione: Lotta contro la povertà - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 19 - «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» per l'anno finanziario 2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 250 DEL 24.10.20](#)

24  
10  
24

### **TERZO PIANO ANNUALE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER L'AQUILA - SISMA 2009**

Il Comitato interministeriale per la Programmazione economica, con delibera n. 58, del 1° agosto 2024, in riferimento al Sisma Abruzzo 2009, procede all'approvazione del terzo piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ed al finanziamento degli interventi. Pertanto, in base agli esiti dell'istruttoria posta in essere dalla Struttura di missione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dispone, tra l'altro, l'approvazione del terzo Piano annuale, riferito all'annualità 2024, settore «Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali» della Città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2009, di valore complessivo pari a 160.822.822,52 euro, comprensivo, tra l'altro, di modifiche in ordine ad alcuni interventi ricadenti nei precedenti piani. Il terzo Piano annuale è allegato alla suddetta delibera e ne costituisce parte integrante. All'occorrenza, è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 156.654.434,34 euro, a parziale copertura del terzo Piano annuale, così ripartito per ambiti territoriali: 120.911.049,19 euro, in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila (USRA); 35.743.385,15 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC). I titolari degli interventi finanziati con la predetta delibera, sono tenuti al rispetto dei termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi e/o della progettazione così come previsti nel Piano. Per quanto non espressamente previsto dalla citata delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE



n. 48 del 2016 e successive modificazioni. [🔗](#)

[READ MORE ▶](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 250 DEL 24.10.2024.**

25  
10  
24

### FORMAZIONE E GESTIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO D'IMPRESA

Il decreto 17 settembre 2024, n. 159, reca il regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, afferente la formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. Il fascicolo suddetto è l'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico. Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo collegato con mezzi e procedure informatiche. I soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all'attività dell'impresa. Non devono quindi più essere richiesti all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso. I soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti. L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l'interoperabilità tra sistemi informatici e fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo. I soggetti privati possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni previste dalla normativa vigente e previa corresponsione dei diritti di segreteria. Onde garantire la rappresentazione della situazione vigente e la conservazione della memoria dello stato storico, i documenti trasmessi in dupli-



## segue **Le norme**

cato informatico sono conservati nel fascicolo dalla camera di commercio territorialmente competente a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'AgId. Decorso il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, i documenti presenti nel fascicolo relativo ad una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati. Il decreto entra in vigore il 09.11.2024. [📄](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 251 DEL 25.10.2024.**

25  
10  
24

### **LINEE GUIDA PER I SERVIZI MEDICI ED INFERMIERISTICI DA AFFIDARE A TERZI IN CASO DI NECESSITA' PER FAR FRONTE ALLE CARENZE DI ORGANICO DEL PERSONALE SANITARIO**

Il Ministero della salute, con decreto 17 giugno 2024, adotta le linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici da affidare a terzi in caso di necessità e urgenza da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario. Pertanto, quando, per comprovate ragioni di necessità ed urgenza, non riconducibili a variazioni dei fabbisogni e delle programmazioni aziendali, riferibili a discipline/unità organizzative diverse rispetto a quelle per le quali è già in essere o in corso ovvero risulta già concluso, successivamente all'entrata in vigore delle predette linee guida, un apposito affidamento «esterno», non è possibile ricorrere alle modifiche dei contratti in corso - anche tenuto conto della durata massima di dodici mesi fissata dalla legge - la Struttura Assistenziale, al fine di garantire la continuità dei servizi e della assistenza sanitaria, può ricorrere ad altra procedura di affidamento, avente ad oggetto tali diversi «servizi medici ed infermieristici», sempre in conformità a quanto disposto dall'art. 10, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, convertito in legge n. 56



del 26 maggio 2023 ed alle citate linee guida. Le linee guida in questione sono allegato al predetto decreto e ne formano parte integrante. [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 251 DEL 25.10.2024.**

25  
10  
24

### **INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PUBBLICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024**

L'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT - comunica gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, riguardanti il mese di settembre 2024, pubblicati ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 251 DEL 25.10.2024.**

26  
10  
24

### **PNRR - SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy diffonde un comunicato relativo alla circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927 - Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 «Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Pertanto, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 ottobre 2024, n. 42927, sono state definite le modalità attuative del sotto investimento





## segue **Le norme**

7.1 «Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche» del PNRR, per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la tutela ambientale. La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12.00 dell'11 novembre 2024. La circolare è stata pubblicata dalla data del 18 ottobre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it).

**READ MORE**

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 252 DEL 26.10.2024.**

26  
10  
24

### **PROROGA ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI DELLA SCUOLA SUPERIORE IN TLC PER L'ANNO 2024-2025**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, comunica che è stato prorogato al 22 novembre 2024 il termine per presentare le iscrizioni per l'anno accademico 2024/2025 al corso della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni (SSSTLC) di grado post-universitario, per il conseguimento del diploma di specializzazione in telecomunicazioni. Il bando di partecipazione e relative informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy <https://www.mimit.gov.it> al link: <https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/formazione/scuola-superiore-di-specializzazione-in-telecomunicazioni/>.

**READ MORE**

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 252 DEL 26.10.2024.**



Newsletter n. 44/2024

28  
10  
24

### **DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160 - NORME URGENTI IN TEMA DI LAVORO, UNIVERSITA', RICERCA E ISTRUZIONE PER OTTIMIZZARE IL PNRR**

Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, detta disposizioni urgenti in tema di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto consta di tre capi: 1. disposizioni concernenti il lavoro; 2. disposizioni riguardanti il sistema universitario; 3. disposizioni circa l'istruzione. Tra le diverse norme introdotte, si segnalano le seguenti. Per contrastare il lavoro sommerso, si dispone che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, sono individuati i dati oggetto di condivisione nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso. Per far fronte alla crisi nel settore della moda, a valere sul Fondo bilaterale alternativo per l'Artigianato, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del predetto decreto, fino al 31 dicembre 2024. Per quanto attiene all'università, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. All'occorrenza, la domanda di partecipazione alla procedura di abilitazione, a pena di esclusione, è presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per



## segue **Le norme**

il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali attualmente formate, restano in carica fino al 15 aprile 2026. Il CUN, nell'attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni sino al 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al predetto termine. Per la scuola, al fine di promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy, nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento dell'offerta formativa ITS Academy. Ed ancora, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, per incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ed infine, per la fornitura di libri di testo alle famiglie meno abbienti, la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Il decreto-legge entra in vigore il 29.10.2024.. [■](#)

[READ MORE](#)



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 253 DEL 28.10.2024.**

28  
10  
24

**ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO GLI ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA DI N. 205 UNITA' DI PERSONALE DOCENTE E COMPLESSIVE N. 109 UNITA' DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'A. A. 2024/2025**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto 18 settembre 2024, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale docente e di complessive n. 109 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 elevate qualificazioni (EQ), n. 1 funzionario (area III), n. 38 assistenti (area II) e n. 61 operatori (area I), per l'anno accademico 2024/2025. All'occorrenza, il Ministero



dell'università e della ricerca, trasmette, entro il 31 dicembre 2024, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto secondo il suddetto decreto. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 253 DEL 28.10.2024.**

28  
10  
24

### **RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO PER I COMUNI PER L'INCLUSIONE DEI DISABILI, DESTINATA AI SERVIZI PER L'AUTONOMIA DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, PER L'ANNO 2024**

Il dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: [www.governo.it](http://www.governo.it) sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione e del merito 6 settembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2024, n. 2656, concernente criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 253 DEL 28.10.2024.**



## segue **Le norme**

29  
10  
24

### **VALUTAZIONE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI ABILITATI PER LA CHIAMATA A PROFESSORE DI SECONDA FASCIA**

Con decreto 21 ottobre 2024, il Ministero dell'università e della ricerca, detta i criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. Pertanto, gli atenei, mediante l'adozione di apposito regolamento, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, con cui svolgere la valutazione dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di seconda fascia. Le disposizioni del suddetto decreto, si applicano ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia successiva alla pubblicazione del predetto decreto. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso del contratto e in relazione ai rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato. La valutazione del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma, quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa. Con il regolamento in questione, gli atenei disciplinano la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, avendo riguardo ai seguenti criteri: a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione; b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti; d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi; e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale. Per la valutazione della ricerca scientifica, si considerano, tra l'altro, l'organizzazione o la parte-



cipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali ed internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'*open science* e della *citizen science* enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268; la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali; la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR; la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 254 DEL 29.10.2024.**

29  
10  
24

### **ISTANZE DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO PER IL 2024 – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 12 settembre 2024, proroga i termini di presentazione delle domande di approvazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo per l'anno 2024. All'occorrenza, per l'anno 2024, il termine del 30 settembre, per la presentazione della domanda di modifica dei programmi operativi in corso, è anch'esso prorogato al 20 ottobre 2024. In ogni caso, il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo, è prorogato al 15 novembre 2024. Le regioni assumono le determinate di competenza entro il 20 gennaio 2025. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 254 DEL 29.10.2024.**



## segue **Le norme**

29  
10  
24

### **REVISIONE DELLA LISTA FARMACOLOGICA, SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE O BIOLOGICAMENTE ATTIVE E PRATICHE MEDICHE DEFINIBILI COME DOPING**

Con decreto 25 giugno 2024, il Ministero della salute, procede alla revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping. Quindi, risulta approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del suddetto decreto, il cui impiego è considerato doping, a norma dell'art. 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, secondo la «Convenzione internazionale contro il doping nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, recante la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2024 e riportata nell'allegato I, parte integrante del predetto decreto. All'occorrenza, sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del predetto decreto. La lista presente all'allegato III, è costituita dalle seguenti sezioni: a) sezione 1: classi vietate; b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; e) sezione 5: pratiche e metodi vietati. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 254 DEL 29.10.2024 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37.**

30  
10  
24

### **RISORSE FINANZIARIE PER IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 4 ottobre 2024, procede all'aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Pertanto, le assegnazioni delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono modificate come





segue: a) l'investimento M1C2I7.1 «Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.500.000.000,00 viene suddiviso nei due seguenti sub-investimenti: M1C2I7.1.1 «Tecnologie a zero emissioni nette» di euro 2.000.000.000,00; M1C2I7.1.2 «Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche» di euro 500.000.000,00; b) l'assegnazione di euro 200.000.000,00 relativa all'investimento M4C2I2.2 «Partenariati - Horizon Europe», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, viene annullata per effetto del corrispondente definanziamento dell'intervento dal PNRR; c) viene disposta una assegnazione per euro 164.000.000,00 in favore dell'intervento M4C2I2.2bis «Accordi di innovazione» a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy; d) per effetto delle modifiche di cui alle lettere b) e c) del suddetto decreto, l'ammontare delle risorse assegnate complessivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy è rideterminato in euro 28.842.000.000,00; e) viene disposta l'assegnazione dell'importo di euro 36.000.000,00 per l'attuazione della riforma M1C1R1.8 «Digitalizzazione della giustizia», a titolarità del Ministero della giustizia e del Consiglio di Stato. Conseguentemente, l'ammontare delle risorse PNRR complessivamente assegnate a tale amministrazione è rideterminato in euro 2.757.589.053,73. A seguito delle modifiche predette, i prospetti della tabella A, allegata al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato 3 maggio 2024, riguardanti gli interventi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della giustizia sono sostituiti dai prospetti allegati al citato decreto, di cui costituiscono parte integrante. [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 255 DEL 30.10.2024.**

30  
10  
24

### **CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO DAGLI ADERENTI AL FONDO DI GARANZIA PER I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE PER IL 2024**

Il decreto 25 ottobre 2024, determina il contributo 2024 dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Quindi, per l'anno 2024, il



## segue **le norme**

contributo annuale dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2023. I versamenti in questione, devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2024. Nello stesso termine, i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2023. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 255 DEL 30.10.2024.**

31  
10  
24

### **ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA CIRCA IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO IN ITALIA, ATTUAZIONE DI NORME DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PER CALAMITA' VERIFICATE DAL 2019**

La Camera dei deputati, con delibera del 22 ottobre 2024, istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 (Doc. XXII, n. 31). Per la durata della XIX legislatura, con la suddetta delibera adottata ai sensi dell'art.82 della Costituzione, è istituita la predetta Commissione parlamentare, con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità nonché alla prevenzione dei danni sismici ed idrogeologici. Ferme le competenze della magistratura, la Commissione ha i seguenti compiti. 1. individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla difesa del suolo, alla mitigazione e gestione del



rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo; 2. accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione, al fine di superare l'approccio emergenziale; 3. porre in essere una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse infrastrutture idriche; verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza; 4. verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento, anche attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati, per permettere di compiere una puntuale valutazione ex-post dell'efficacia delle linee di finanziamento e delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo e verificare iniziative per garantire l'indennizzo dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali; 5. valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione delle fasi di emergenza e delle operazioni di ricostruzione; 5. valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi; 6. verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in tema di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico nonché in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, protezione civile, gestione dell'emergenza e ricostruzione dopo le calamità, valutando inoltre gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. 🗨️

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 256 DEL 31.10.2024.**



## segue **Le norme**

31  
10  
24

### **CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER I PROGETTI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED USO DEI FONDI EUROPEI**

Il decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'università e della ricerca, procede alla regolamentazione della concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei. Il suddetto decreto, consta di tre capi: 1. disposizioni generali; 2. gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali; 3. procedure per l'uso dei fondi europei depositati sul conto di contabilità speciale. Le iniziative di cooperazione internazionale sono promosse e gestite da Stati che manifestano la volontà di aderire ad attività transnazionali dirette al finanziamento congiunto di progetti proposti da raggruppamenti costituiti da università, enti, organismi di ricerca, imprese ed altri soggetti ritenuti ammissibili dai bandi transnazionali. Tali iniziative sono gestite da una Struttura di gestione internazionale. Gli interventi di sostegno in questione, si collocano con le complessive disponibilità del FIRST, (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), dei fondi dell'Unione europea a valere sul conto IGRUE (conto di contabilità speciale), Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), nonché a valere sulle risorse stanziato nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali e internazionali. I suddetti interventi sono diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei, bilaterali o internazionali. Sono altresì comprese le attività finalizzate a supportare la collaborazione scientifica nazionale ed internazionale e la creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie, anche con l'obiettivo di supportare i processi decisionali su specifiche tematiche. Le modalità di gestione di interventi di sostegno a valere sui fondi di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, saranno definite con un successivo decreto. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST o



di altri fondi utili allo scopo, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio dei risultati e dell'impatto dei bandi e dei progetti finanziati ai sensi del predetto decreto, per le quali può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi. [■](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 256 DEL 31.10.2024.**

02  
11  
24

### **RACCOLTA DELLE INFRAZIONI RILEVATE DALLA POLIZIA STRADALE E DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 25 settembre 2024, emana disposizioni circa le modalità di raccolta da parte del medesimo Ministero, delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 [*Limiti orari di guida per l'autotrasporto e riposi obbligatori per i conducenti*], rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto. Le informazioni suddette sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine della loro registrazione nella sezione «Sanzioni» del REN (registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada). Le predette informazioni sono relative ai controlli eseguiti: a) su strada, sui veicoli che effettuano trasporto di merci per conto di terzi aventi massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate e sui veicoli che effettuano trasporto di persone aventi più di nove posti compreso il conducente. Dal 1° luglio 2026, anche sui veicoli che effettuano trasporto di merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate; b) presso i locali delle imprese stabilite in Italia che esercitano l'attività di trasporto su strada con i veicoli sopra specificati. [■](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 257 DEL 02.11.2024.**



## segue **le norme**

02  
11  
24

### **REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI SPECIE AGRARIE**

Con decreto 22 ottobre 2024, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, procede all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. Le suddette specie, identificate nel testo in forma grafica, sono pertanto iscritte, ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima. [■](#)

**READ MORE**



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 257 DEL 02.11.2024.**



22  
10  
24

**SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI 4A SERIE SPECIALE**

**G.U. N. 85 DEL 22.10.2024**

### **UNIVERSITA' DI CATANIA**

*CONCORSO*

Ammissione ai dottorati di ricerca - XL ciclo

### **UNIVERSITA' DI SALERNO**

*CONCORSO*

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno, vari GSD e Dipartimenti

### **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO**

*MOBILITA'*

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di sette posti di tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo indeterminato, area dei professionisti della salute e dei funzionari


### **AZIENDA ZERO DI PADOVA**

*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentanove posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

### **IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI DI MELDOLA**

*CONCORSO*

Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia in oncologia, a tempo indeterminato 

**READ MORE**



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale  
CONCORSI ED ESAMI n. 85 del 22.10.2024.**





## segue Concorsi ed Esami

25  
10  
24

**G.U. N. 86 DEL 25.10.2024**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI BARI**

*CONCORSO*

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la sede di Torino

**UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI**

*CONCORSO*

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico-informatico con competenze specifiche in ingegneria meccanica, area dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato

**UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI**

*CONCORSO*

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico-informatico con competenze specifiche in architettura, area dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato

**COMUNITA' RIVIERA FRIULANA DI LATISANA**

*CONCORSO*

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per la Comunità Riviera Friulana e un posto per il Comune di Carlino

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato

# CORRIERE LEGISLATIVO

## segue Concorsi ed Esami



### **AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

#### CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE 4<sup>a</sup> Serie Speciale  
CONCORSI ED ESAMI n. 86 del 25.10.2024.**

25  
10  
24

### **G.U. N. 87 DEL 29.10.2024**

### **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

#### CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024-2025.

### **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDE- NONE - UDINE**

#### CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di funzionario servizi anagrafici e di regolazione del mercato, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, a tempo pieno ed indeterminato.

### **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

#### CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, area dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

### **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

#### CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo.



## segue Concorsi ed Esami

strativo/contabile, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato.

### **UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II**

#### CONCORSO

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di venticinque posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, vari GSD e Dipartimenti.

### **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

#### CONCORSO

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di operatore tecnico specializzato - autista, area degli operatori, a tempo pieno ed indeterminato.


### **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO**

#### CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

### **FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA**

#### CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottanta posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato. 

**READ MORE** 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE 4<sup>a</sup> Serie Speciale  
CONCORSI ED ESAMI n. 87 del 29.10.2024.**



04  
06  
24

### CORTE COSTITUZIONALE

#### GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

#### TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE PUBBLICO CON FIGLI MINORI DEGLI ANNI 3

N. 99 - SENTENZA 16 APRILE - 4 GIUGNO 2024

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Maternità e infanzia - Congedi parentali - Impiegati pubblici con figli minori fino a tre anni di età - Possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42-bis, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 29, 30 e 31.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99-2024, depositata il 4 giugno 2024, dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 42 bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), inserito dall'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)». Infatti, la disposizione censurata prevede che «[i]l genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso



## segue Giurisprudenza



delle amministrazioni di provenienza e destinazione». In estrema sintesi, la Corte accoglie l'eccezione e dichiara l'incostituzionalità della norma predetta, per manifesta irragionevolezza, in quanto, si prevede la sede di servizio dell'altro genitore ma non anche la sede di residenza del genitore con cui vive il figlio minore degli anni 3. In tal caso, lo scopo del riavvicinamento e della ricongiunzione del nucleo, per consentire ad entrambi i genitori di assistere ed educare la prole nei primi tre anni di vita, è di fatto vanificato. Ancora una volta, la Corte Costituzionale conferma la particolare e preminente tutela che l'ordinamento costituzionale, direttamente ed anche indirettamente, presta alle esigenze della famiglia e dei figli minori. Osserva infatti la Corte: “[...] 4.3.- Orbene, proprio alla luce della sopramenzionata giurisprudenza costituzionale, una simile restrizione legale dell'ambito di applicazione dell'istituto non risulta essere ragionevole rispetto alla finalità, anche di rilievo costituzionale, che il trasferimento temporaneo mira ad assolvere. 4.4.- Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli.

Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la «funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia», proteggendo quindi «i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall'art. 30 della Costituzione [...] e dal successivo art. 31 [...]» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418).

4.5.- A fronte di una simile ratio dell'istituto, non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore.

Tuttavia, una simile presunzione non tiene adeguatamente conto della maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto (si veda la sentenza n. 209 del 2022).



4.6.- Proprio in virtù di tali trasformazioni, la disposizione censurata, nel consentire l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo ad una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara.

In relazione a tali casi, appare rispondente alla finalità dell'istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, sia pur nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell'art. 45, comma secondo, del codice civile).

Un simile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, oltre a risultare pienamente coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, risponde anche all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori rispetto alle scelte concernenti la concreta definizione dell'indirizzo familiare. Tale autonomia, infatti, mal si concilia con la fissazione, da parte del legislatore, di rigide e non ragionevoli limitazioni all'ottenimento di benefici che dovrebbero essere diretti a sostenere la genitorialità e, quindi, a promuovere la formazione delle nuove famiglie.

4.7.- Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa».

5.- Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 29, 30 e 31 Cost.

**per questi motivi**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e soste-




## segue Giurisprudenza

gno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024

[Omissis] 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE  
GAZZETTA UFFICIALE 1ª SERIE SPECIALE  
CORTE COSTITUZIONALE N. 23 DEL 05.06.2024.](#)





29  
08  
24

### CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

N. 33276 – UD. 09.07.2024 – DEP. 29.08.2024  
(MALTRATTAMENTO DI ANIMALI)

**“[...] Costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo [...]”.**

La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con sentenza n. 33276, depositata il 29 agosto 2024, respinge un ricorso di una persona condannata per maltrattamenti di animali, nella fattispecie di un cane, lasciato legato ad una ringhiera per due ore sotto il sole e senza riparo né acqua. Peraltro, se la tesi della parte ricorrente fosse stata accolta, il reato, risultando di minore gravità, sarebbe stato prescritto. Nelle motivazioni, la sezione, riaffermando un orientamento praticamente univoco della Corte, esprime principi di alta civiltà giuridica ed umana, non disgiunti da pregevole sentimento di pietà e compassione per tutti gli esseri senzienti. Leggiamo infatti: “[...] 2. Ora, nel caso in esame, il Tribunale, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria svolta, ha ritenuto accertato che la ricorrente lasciò il cane pastore tedesco di proprietà della parte civile legato alla ringhiera dell'edificio nel quale quest'ultima abitava, al sole e per circa due ore, senza accertarsi che vi fosse qualcuno che in attesa dell'arrivo del proprietario potesse prendersene cura (in particolare la badante del padre della parte civile presso il quale quest'ultimo dimorava dopo la separazione dalla ricorrente); il cane venne trovato in stato di ipertermia e con la frequenza respiratoria piuttosto alta (98 contro i 30 normali) e si riprese con una assistenza minima, con una doccia fredda, dopo circa 15 minuti. Tale condotta, anche sulla base di quanto riferito dalle persone che avevano notato l'animale legato e che lo avevano soccorso su richiesta del proprietario (in particolare *Omissis*, guardia zoofila, che dichiarò che il cane si presentava sofferente), è stata ritenuta causa di uno stato di sofferenza da abbandono per l'animale e anche del rischio di riportare serie conseguenze a causa della esposizione al calore, con la conseguente



## segue Giurisprudenza

affermazione della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen.

Si tratta di conclusioni che sono state adeguatamente giustificate, sulla base di una analitica ricostruzione delle risultanze istruttorie, con argomenti non manifestamente illogici, essendo stato sottolineato lo stato di sofferenza e di ipertermia dell'animale, tale da consentire di ravvisare la detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, e dunque configurabile la contravvenzione di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen., posto che costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882 - 01; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 46560 del 10/07/2015, Francescangeli, Rv. 265267 - 01).

Tali ricostruzione e tali conclusioni, che, come notato, non sono manifestamente illogiche, sono state censurate dalla ricorrente esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione degli elementi di prova, proponendone una alternativa, sia quanto agli accordi intercorsi tra la stessa e la parte civile, sia quanto alle condizioni del cane e alle conseguenze delle modalità della sua anomala restituzione, censure che, come ricordato, non sono consentite in presenza di motivazione idonea e che non può dirsi manifestamente illogica, essendo stati sufficientemente illustrati gli elementi che hanno determinato l'affermazione della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., a causa dell'abbandono dell'animale legato a una ringhiera in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze.

Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità dei rilievi mossi avverso l'affermazione di responsabilità.

3. I rilievi in ordine alle statuizioni civili sono, anch'essi, inammissibili, sia perché la condotta non può dirsi, quanto meno astrattamente, non produttiva di un danno risarcibile, con la conseguente legittimità della condanna generica della imputata al risarcimento dei danni in favore del proprietario dell'animale (da determinarsi, nella loro, anche minima, entità, in altro giudizio); sia perché la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua



natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; in precedenza già Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito dei motivi ai quali è stato affidato.


L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2024. 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)



## dal parlamento

### SENATO – ASSEMBLEA

#### 29 **235<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA**

10

24

La seduta è stata dedicata alla discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

#### 30 **236<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA**

10

24

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1054 recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, nel testo proposto dalla Commissione.

La relatrice, sen. Pirovano (LSP), ha illustrato il provvedimento, volto a sostenere lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree montane, contrastando spopolamento e disuguaglianze territoriali e tutelando ambiente e cultura locali. Alla luce dell'esame in sede referente, il testo consta di 29 articoli suddivisi in sei Capi.

#### 31 **237<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA**

10

24

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 1054 recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

L'Assemblea ha altresì approvato definitivamente il ddl n. 1178 recante l'istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane fissata il 24 giugno di ogni anno per promuovere l'inclusività e la qualità della vita.

A conclusione della discussione del doc. XXII-bis, n. 1, relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata il 18 settembre 2024, l'Assemblea ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione n. 1, sottoscritta da tutti i Gruppi, nella quale la Commissione propone linee guida per prevenire incidenti sul lavoro, da sperimentare in diversi contesti, potenziare i controlli e diffondere le pratiche di sicurezza coinvolgendo istituzioni e formazione. (Vedi Allegato A).

Il relatore, sen. Magni (Misto-AVS), ha dato conto dei lavori svolti in Commissione, sottolineando la necessità di affrontare il problema degli infortuni e delle morti sul lavoro con



un approccio costruttivo, mirato alla prevenzione piuttosto che alla semplice repressione degli incidenti. La Commissione ha lavorato in modo unitario, con tutti i membri impegnati a formulare proposte concrete per migliorare la situazione della sicurezza; sono state condotte missioni in diverse città italiane ed effettuate audizioni con vari soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro, dalle quali è emersa una mancanza di coordinamento tra le diverse istituzioni (INPS, INAIL, ASL e ispettorato del lavoro), che impedisce una governance efficace. A tal proposito, il relatore ha richiamato l'attenzione su casi di grandi opere pubbliche, come Expo e il Giubileo, dove si è registrato un approccio efficace, grazie alla concertazione tra istituzioni e parti sociali, proponendo di estendere questa prassi anche ai cantieri diffusi, dove la situazione è più complessa. La Commissione sta inoltre sviluppando un protocollo per diffondere buone pratiche, con particolare attenzione alla formazione e alla sensibilizzazione riguardo alla cultura della sicurezza, anche in ambito scolastico, e ha altresì proposto una legge volta a migliorare la formazione e a trattare le problematiche legate agli infortuni sul lavoro e al caporalato, evidenziando la necessità di risposte concrete per garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori.

Al termine della discussione, alla quale hanno preso parte i sen. Elena Murelli (LSP), Cristina Tajani (PD) e Satta (FdI), il Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro ha ribadito l'importanza di affrontare la sicurezza sul lavoro come una questione condivisa e culturale, coinvolgendo istituzioni, imprese, scuole e cittadini, menzionando l'intenzione del Governo di potenziare le forze in campo con nuovi concorsi. Nelle dichiarazioni finali sono intervenuti i sen. Dafne Musolino (IV), De Cristofaro (Misto-AVS), Paroli (FI-BP), Gisella Naturale (M5S), Dreosto (LSP), Susanna Camusso (PD) e Paola Mancini (FdI). Da più parti è emersa la necessità di implementare buone pratiche basate su esperienze positive, sottolineando la necessità di una governance efficace nelle situazioni complesse di lavoro; quindi, il sostegno unanime alla risoluzione della Commissione, con un'attenzione particolare a proteggere giovani e lavoratori più vulnerabili. Le opposizioni hanno criticato la mancata presenza del Ministro del lavoro durante un confronto fondamentale per la sicurezza e la dignità dei lavoratori.

L'Assemblea è passata allo svolgimento di interrogazioni.

Il Sottosegretario all'istruzione e al merito Paola Frassinetti ha risposto all'interrogazione (3-01435) della sen. Murelli (LSP), sulla procedura di scelta dei libri di testo nelle scuole, ribadendo l'importanza dell'autonomia scolastica e della libertà d'insegnamento



## segue dal parlamento

nella scelta dei libri, compito che spetta ai docenti con il coinvolgimento di genitori e, nelle scuole superiori, degli studenti. Pienamente soddisfatta l'interrogante.

Alle 15 si è svolto il question time.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone ha risposto all'interrogazione (3-01433), illustrata dal sen. Salvitti (Cd'I), sulle nuove disposizioni in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro, chiarendo che la norma mira a definire l'assenza ingiustificata del lavoratore come una risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, colmando una lacuna normativa per evitare un uso improprio della NASPI. Soddisfatto l'interrogante, che ha ribadito l'efficacia degli interventi del Governo nel mondo del lavoro. Il Ministro ha poi risposto all'interrogazione (3-01436), illustrata dalla sen. Murelli (LSP), sull'incidente nello stabilimento Toyota di Bologna e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali: i dirigenti di Toyota hanno assicurato supporto ai lavoratori e alle famiglie, garantendo integrazioni salariali e l'assunzione di oneri legati all'incidente. L'interrogante ha apprezzato le rassicurazioni del Governo e ribadito l'importanza del supporto psicologico per affrontare la transizione e la ripresa dell'attività dell'azienda.

Il Ministro dell'interno Piantedosi ha risposto all'interrogazione (3-01439), illustrata dal sen. Borghi Enrico (IV), sul costo del trasferimento di alcuni migranti irregolari nei centri per il rimpatrio in Albania, sostenendo che le operazioni di recupero di 16 migranti in acque internazionali sono avvenute secondo procedure standardizzate in collaborazione con organizzazioni internazionali, riportando un calo significativo degli arrivi via mare e assicurando che le forze di polizia non subiranno tagli nel turnover. Il sen. Borghi ha criticato l'inefficienza delle operazioni di salvataggio e denunciato i costi elevati associati alle operazioni. In risposta all'interrogazione (3-01437), illustrata dal sen. Licheri Ettore Antonio (M5S), sul recente naufragio di migranti a Roccella Ionica (Reggio Calabria), il Ministro ha chiarito che le autorità italiane si sono attivate tempestivamente, coordinando operazioni via mare e a terra e informando continuamente la stampa sulle fasi di recupero. Insoddisfatto il sen. Licheri: il Ministro non ha risposto alle domande, limitandosi all'elencazione di dati già noti. Il Ministro ha quindi risposto all'interrogazione (3-01440), illustrata dal sen. Verini (PD), sulla violazione di banche dati delle Forze dell'ordine: sono in corso verifiche interne per controllare possibili abusi delle banche dati del Viminale; al momento, non è stata riscontrata compromissione delle infrastrutture ministeriali. Il sen. Verini ha espresso preoccupazione: nonostante gli sforzi, le banche dati pubbliche



non raggiungono gli standard minimi di sicurezza. Rispondendo all'interrogazione (3-01438), illustrata dal sen. Della Porta (FdI), sull'incremento della sicurezza delle banche dati, con particolare riguardo a quelle di competenza del Ministero dell'interno, il Ministro Piantedosi ha messo in risalto il potenziamento della sicurezza cibernetica attraverso normative recenti, con particolare attenzione al ransomware e alla protezione delle infrastrutture critiche. Soddisfatto l'interrogante.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini ha risposto all'interrogazione (3-01434), illustrata dal sen. Occhiuto (FI-BP), sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale nelle discipline mediche, ricordando l'avvio dell'iter del ddl che rivede i criteri di accesso ai corsi di laurea, sottolineando l'importanza di rendere le università italiane più attrattive, permettendo il rientro degli studenti costretti a laurearsi all'estero. Il sen. Occhiuto ha sostenuto che la riforma mira a una selezione equa basata sulle competenze degli studenti. [🔗](#)



## segue dal parlamento

### CAMERA - AULA

#### 29 373<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

10  
24

Nella seduta di martedì 29 ottobre, il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038-A). Nella parte antimeridiana della seduta si è svolta la discussione generale dello stesso provvedimento.

#### 30 374<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

10  
24

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 settembre 2024, n. 131 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, cosiddetto decreto infrazioni. (C. 2038-A).

In precedenza, è stata approvata la fiducia posta dal Governo nella seduta di martedì.

Alle 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - question time.

Nel pomeriggio si è svolta la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Si trattava del nono scrutinio dove è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Non avendo nessuno dei candidati raggiunto il quorum, si dovrà procedere a una nuova votazione. 